



# COMUNE DI VIGANÒ

(PROVINCIA DI LECCO)

## REGOLAMENTO PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO



APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 9 DEL 02/03/2015



# COMUNE DI VIGANÒ

(PROVINCIA DI LECCO)

## ART. 1

### **Ambito di applicazione e prescrizioni generali**

1. Il presente Regolamento si applica a tutti coloro che per l'esecuzione di lavori devono manomettere il suolo pubblico, siano essi Enti, Società, persone fisiche o persone giuridiche.
2. Tutte le attività connesse alla posa, riparazione, sostituzione di servizi posti nel sottosuolo pubblico devono avvenire nel rispetto delle relative norme di sicurezza (CEI, UNI, CIG, ecc.), del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, secondo le prescrizioni del Servizio Tecnico e della Polizia Locale nonché delle modalità tecnico operative contenute nel presente regolamento.
3. Le autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico sono pertanto subordinate alla emissione di regolare autorizzazione, con le conseguenze che ne derivano in merito al regime generale delle autorizzazioni, all'applicazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico e al relativo pagamento dello stesso, disciplinati da appositi atti comunali. Sono fatte salve le esenzioni previste per legge per l'occupazione temporanea e permanente del suolo e sottosuolo pubblico.

## ART. 2

### **Abbandono di reti**

1. Il Titolare della concessione di sottoservizi è tenuto a comunicare al Comune ogni dismissione o abbandono totale o parziale di reti.
2. In relazione alla particolarità delle singole situazioni l'Amministrazione Comunale ha facoltà d'imporre in ogni momento al richiedente la rimozione della rete non più in servizio, ciò in dipendenza di motivate circostanze connesse alla realizzazione di opere pubbliche o esigenze legate alla collocazione di altri importanti sottoservizi.
3. Il richiedente altresì sarà tenuto, a semplice richiesta del Comune, senza diritto ad alcuna indennità e nel termine indicato dal Servizio Tecnico, a spostare, modificare o annullare gli impianti collocati qualora ciò sia ritenuto necessario per l'impianto di servizi comunali o per modificazioni della sistemazione stradale, restando inoltre a totale suo carico tutte le maggiori spese che il Comune fosse costretto a sostenere.
4. Quanto sopra salvo diverse pattuizioni fra il Comune e il richiedente o quanto previsto dalle vigenti leggi.

## ART. 3

### **Modalità di richiesta e documentazione prescritta**

1. I soggetti che devono manomettere il suolo pubblico dovranno presentare al Servizio Tecnico apposita istanza come da allegato "A" nella quale dovranno essere indicati e precisati:
  - a. il tipo di intervento, la motivazione dello stesso e la zona in cui si dovranno eseguire le manomissioni (via e n. civico);
  - b. lunghezza, larghezza e profondità dello scavo;
  - c. il tipo di pavimentazione esistente;
  - d. il numero degli attraversamenti stradali;
  - e. la durata dei lavori.
2. La stessa dovrà essere corredata da elaborati grafici comprendenti:
  - a. stralcio cartografico che individui la zona dell'intervento;



# COMUNE DI VIGANÒ

(PROVINCIA DI LECCO)

- b. riproduzione fotografica dei luoghi;
  - c. planimetria in scala adeguata indicante le dimensioni dell'intervento.
3. Gli utenti, prima della presentazione del progetto all'Amministrazione Comunale per la posa di nuove utenze nel sottosuolo, dovranno eseguire le opportune indagini per verificare che il posizionamento delle stesse sia corretto e sia compatibile con la presenza di altri sottoservizi e darne esplicita menzione nella domanda.
  4. Il Servizio Tecnico dovrà provvedere al rilascio dell'autorizzazione, entro 30 gg dalla presentazione dell'istanza al protocollo comunale, richiedendo eventuali integrazioni qualora lo ritenga necessario, provvedendo contemporaneamente ad inviare copia del provvedimento rilasciato agli uffici interessati, con particolare riguardo a quello della Polizia Locale.
  5. L'impresa che dovrà eseguire i lavori dovrà concordare con la Polizia Locale tempi e modalità di installazione dei presidi di cantiere e segnaletica, nonché interventi di limitazione o riduzione del traffico veicolare e/o pedonale per i quali la predetta polizia dovrà provvedere ad emettere la relativa ordinanza completa di eventuali prescrizioni, cui l'impresa dovrà sottostare da trasmettere in copia al Servizio Tecnico.

## ART. 4

### Interventi di emergenza

1. Nessuna manomissione del suolo pubblico potrà essere effettuata senza l'autorizzazione o concessione rilasciata dal Comune, fatti salvi gli interventi indifferibili di emergenza (guasti tecnici o rotture improvvise) per i quali sarà comunque indispensabile la segnalazione per iscritto, anche a mezzo e-mail, al Servizio Tecnico e alla Polizia Locale, da effettuarsi entro le ventiquattro ore dall'inizio della manomissione del suolo pubblico, indicando motivo e luogo dell'intervento nonché il nome della ditta appaltatrice utilizzata per l'intervento.
2. I richiedenti dovranno seguire tutte le prescrizioni imposte al fine di effettuare l'intervento in condizioni di sicurezza per il traffico veicolare e/o pedonale, pubblico e privato.
3. Non sono ammesse richieste di manomissione dichiarate urgenti qualora non sussistano reali condizioni di emergenza e/o pericolo imminente.

## ART. 5

### Obblighi del richiedente

1. Prima di iniziare i lavori il richiedente dovrà darne avviso a tutti gli altri Concessionari del suolo e del sottosuolo pubblico e prendere con essi gli opportuni accordi affinché non vengano arrecati danni ai cavi, alle tubazioni o ai manufatti esistenti.
2. Dovrà inoltre comunicare al Servizio Tecnico il nominativo dell'Impresa a cui sono affidati i lavori, il relativo responsabile tecnico o direttore dei lavori nonché il recapito telefonico e e-mail.
3. E' fatto obbligo al richiedente di trasferire alle imprese esecutrici le prescrizioni contenute nell'autorizzazione e nel presente regolamento che andranno integralmente rispettate.
4. Qualora si rendessero necessarie limitazioni o sospensioni di transito o provvedimenti viabili vari, dovrà essere presentata preventiva domanda al Comando di Polizia Locale.
5. Se i lavori interessano strade su cui transitano mezzi di pubblico trasporto, il richiedente dovrà prendere preventivi accordi con l'Azienda interessata.
6. Se la previsione di particolari manufatti interrati comporta problemi statici il richiedente è obbligato prima dell'inizio lavori a presentare la documentazione all'Ufficio preposto sul calcolo



# COMUNE DI VIGANÒ

(PROVINCIA DI LECCO)

strutturale previsto dalla L. 1086/71 e successive modifiche ed integrazioni, dandone copia al Comune; in questo caso al termine dei lavori il richiedente dovrà provvedere al collaudo statico dei manufatti realizzati, consegnandone copia al comune prima del ripristino della viabilità.

7. Il Comune non ha responsabilità alcuna circa la portanza e/o la stabilità del terreno; lo stesso dicasi per i manufatti presenti nel sottosuolo.
8. Qualora il Concessionario richiedesse la posa in soprassuolo di manufatti (colonnine, armadi ecc.) dovrà provvedere al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico, nonché in caso di richiesta dell'Amministrazione Comunale, provvedere allo spostamento, rimozione, interrimento ecc. con oneri a carico del Concessionario stesso. I modi e i tempi verranno indicati dalla stessa Amministrazione Comunale.
9. Il richiedente è obbligato prima dell'inizio dei lavori, ad avvisare con un preavviso di minimo 7 (sette) giorni naturali e consecutivi la cittadinanza attraverso anche la collocazione di volantini alle singole abitazioni e negozi circostanti, indicando sugli stessi la tipologia dei lavori, la data di inizio e di fine lavori.

## ART. 6

### Tempi e modalità di comunicazione di inizio e termine lavori

1. I lavori dovranno iniziare entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione; in caso contrario, occorrerà richiedere una nuova autorizzazione.
2. Il richiedente prima di dare inizio ai lavori, dovrà provvedere a darne comunicazione al Servizio Tecnico e, per opportuna conoscenza, alla Polizia Locale (allegato "B"), con un preavviso di almeno 48 ore.
3. Parimenti sarà tenuto a comunicare ad avvenuto ripristino definitivo, l'ultimazione dei lavori e la regolare esecuzione degli stessi a firma del direttore tecnico o del direttore dei lavori (allegato "C"), allegando, qualora richiesto, copia del collaudo statico come previsto all'art. 5 del presente Regolamento.
4. Scaduto il termine per l'ultimazione dei lavori indicato nell'istanza, si applicheranno le penali previste al successivo art. 13; potrà essere concessa proroga per l'ultimazione dei lavori unicamente per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del richiedente, previa richiesta da effettuarsi in tempo utile.

## ART. 7

### Segnalazione dei cantieri

1. Durante l'esecuzione di un cantiere dovrà essere predisposto a cura e sotto la responsabilità del richiedente idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso ed i ripari della zona stradale manomessa, come prescritto dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione (Tit. II D. L.vo 30/04/1992, n. 285 e Tit. II D.P.R. 16/12/1992, n. 495) previa verifica con la Polizia Locale sulla fattibilità e esigenze della zona, in particolare:
  - a. dovranno essere adottate tutte le misure di sicurezza atte a garantire l'incolumità dei lavoratori sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;



# COMUNE DI VIGANÒ

(PROVINCIA DI LECCO)

- b. dovrà essere installata idonea segnaletica di sicurezza e dovranno essere adottati speciali accorgimenti a difesa dell'incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri stessi;
  - c. gli scavi, i mezzi e le macchine operatrici, nonché il loro raggio d'azione dovranno essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare i pedoni, con barriere, parapetti o altri tipi di recinzioni in rete rigida di colore rosso/arancione segnalati con luci fisse e dispositivi rifrangenti;
  - d. per i lavori di scavo interessanti la sede del marciapiede, qualora questo venga occupato dal cantiere, dovrà essere rispettato quanto riportato dall'Art. 40 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo codice della strada;
  - e. i tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati sulla carreggiata o in banchine o su marciapiedi, devono essere completamente recintati e segnalati con apposita segnaletica (frece, strettoia, ecc.);
  - f. durante l'esecuzione dei lavori di scavo dovranno sempre essere garantiti gli accessi agli esercizi commerciali e ai fabbricati aventi gli ingressi lungo la zona di intervento mediante l'adozione di accorgimenti e dispositivi che consentano il transito pedonale (passerelle, ecc.) e veicolare per quanto riguarda gli accessi carrai (è vietato l'uso di pannelli in legno, assiti, ecc.).
2. I segnali ed i ripari, che dovranno essere visibili a conveniente distanza, dovranno essere mantenuti fino all'atto della consegna al Comune dello scavo colmato.
  3. A norma delle vigenti regolamentazioni in merito, tutti i segnali ed i ripari dovranno riportare ben visibile il nome dell'Impresa esecutrice dei lavori; all'inizio del cantiere dovrà altresì essere apposto un cartello portante l'indicazione: "LAVORI DI ..... ESEGUITI PER CONTO DI .....", accompagnata dalla denominazione dell'Ente, Azienda, Società o privato per conto della quale sono eseguiti i lavori dell'impresa esecutrice indicante i tempi di esecuzione (tempi di inizio - tempi di ultimazione) e il numero di autorizzazione.

## ART. 8

### Difesa delle radici degli alberi

1. Nei casi in cui l'intervento avvenga in corrispondenza o in prossimità di viali alberati, piantumazioni, aiuole o giardini, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari affinché non siano arrecati danni alle piante stesse, in special modo all'apparato radicale ed aereo.

## ART. 9

### Norme per l'esecuzione delle opere di scavo e di ripristino

1. Il taglio del manto stradale o del marciapiede dovrà essere effettuato tramite apposita macchina rifilatrice ovvero con opportune attrezzature, seguendo un disegno geometrico regolare.
2. Al termine dei lavori di scavo e di posa delle tubazioni ed esecuzione degli allacciamenti, si dovrà provvedere immediatamente al ripristino dello scavo nell'ordine seguente:
  - a. riempimento stratificato (strati da 30 cm) dello scavo con materiale inerte, nonché successiva cilindatura con rullo di peso adeguato;
  - b. per sede stradale: ripristino provvisorio consistente nella esecuzione in opera di fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tout-venant bitumato) e successiva rullatura, per



# COMUNE DI VIGANÒ

(PROVINCIA DI LECCO)

- uno spessore compreso non inferiore a 15 cm; per marciapiede: esecuzione di massetto in calcestruzzo, spessore non inferiore a 10 cm;
- c. esecuzione di ripristino definitivo con tappetino bituminoso posato sulle superfici precedentemente fresate a sezione geometrica (compreso la rifilatura delle zone da asfaltare con l'ausilio di lame circolari), spessore finito compreso 30 mm, stendimento con vibrofinitrice e rullatura, o con altra tipologia di pavimentazione esistente (graniglia, marmo, pavette cementizie autobloccanti, cubetti di porfido, acciottolato o altro materiale lapideo); per scavi con asse parallelo all'asse stradale la larghezza di intervento sarà pari alla larghezza della carreggiata stessa per strade di larghezza inferiore a 4,00 mt; per strade di larghezza superiore a 4,00 mt, la larghezza di intervento sarà pari alla semisede stradale; per scavi con asse perpendicolare all'asse stradale la larghezza dell'intervento di ripristino sarà pari ad almeno 5,00 mt (2,50 per parte rispetto all'asse dello scavo); la larghezza dell'intervento sarà comunque pari all'intera carreggiata stradale nel caso in cui la rottura del suolo avvenga entro due anni da un intervento di manutenzione straordinaria o ristrutturazione della strada effettuato dal Comune; per scavi eseguiti su marciapiede: se la pavimentazione viene manomessa in senso longitudinale, andrà ripristinata per la lunghezza del tratto interessato e per l'intera larghezza del marciapiede; comunque non potrà essere imposta una larghezza d'intervento maggiore di 2,50 mt se non giustificata dalla larghezza di scavo; in particolari casi debitamente motivati, il Servizio Tecnico potrà imporre larghezze di ripristino superiori a quella dello scavo;
  - d. fornitura e posa in opera di nuove cordonature in luogo di cordoli eventualmente lesionati nel corso dei lavori;
  - e. ripristino della segnaletica stradale mediante fornitura e posa in opera di vernici speciali rifrangenti di grande resistenza all'usura, applicate con l'ausilio di compressore a spruzzo (garanzia 12 mesi), compreso altresì l'eventuale ripristino della segnaletica verticale il tutto in conformità al Nuovo Codice della Strada.
3. Poiché è in uso chiudere provvisoriamente gli scavi con conglomerato bituminoso a freddo, rimane stabilito che detta procedura, idonea ad eliminare un immediato pericolo ed alla temporanea sospensione dei lavori (pur essendo consentita), è considerata come "lavoro di ripristino non ancora eseguito" a tutti gli effetti. Detto conglomerato a freddo deve essere rimosso al più presto e sostituito con conglomerato bituminoso a caldo, debitamente cilindrato. Ne consegue che sono vietati i ripristini su conglomerati a freddo non rimossi.
  4. Le operazioni di ripristino definitivo dovranno essere effettuate quando le condizioni climatiche lo consentiranno e sempre previa esecuzione a regola d'arte del ripristino provvisorio con tout-venant bitumato, e comunque non oltre sei mesi dall'inizio dei lavori. Sarà inoltre incombenza del richiedente provvedere alla rimessa in quota a regola d'arte di ogni chiusino d'ispezione rinvenuto durante l'esecuzione dei lavori.
  5. Le rotture in senso longitudinale che richiedono più di un giorno di lavoro dovranno essere eseguite a tratti assicurando il ripristino dello scavo entro la fine della giornata lavorativa in condizione da garantire il normale traffico veicolare o pedonale; se ciò non fosse possibile e lo scavo dovesse rimanere aperto durante la notte, sarà indispensabile adottare l'opportuna segnaletica cantieristica e stradale luminosa prevista negli articoli precedenti.
  6. Nel caso di attraversamento di carreggiate veicolari, gli scavi dovranno essere eseguiti a tratti in modo da permettere sia il transito pubblico e privato (garantendo in ogni caso una carreggiata a senso unico alternato) sia l'accesso agli ingressi carrai e dovranno contemporaneamente essere predisposte nel sottosuolo più tubazioni passacavi (min. 3 libere) affinché per future necessità di potenziamento degli impianti non si debba ricorrere a nuove manomissioni delle pavimentazioni stradali.



# COMUNE DI VIGANÒ

(PROVINCIA DI LECCO)

7. Quando la posa sarà eseguita con una delle tecniche Trenchless guidate, non guidate, spingitubo e microtunnelling, in ordine alla complessità dell'intervento è fatto obbligo di effettuare opportune indagini preliminari (da allegare comunque alla domanda di concessione), per appurare l'effettiva fattibilità del progetto.
8. Ogni società, azienda o privato gestore di sottoservizi (contattato dal richiedente prima dell'inizio dei lavori) dovrà dare mandato ad un tecnico di eseguire un sopralluogo preventivo per verificare la corrispondenza della mappatura dei sottoservizi con quelli realmente esistenti nell'area interessata dalla manomissione.
9. In caso di contestazione sulla reale posizione del servizio occorrerà sospendere l'inizio dei lavori per effettuare indagini dirette a dirimere ogni dubbio.

## ART. 10

### **Responsabilità per danni ad altri impianti preesistenti**

1. Il richiedente risponderà dei danni arrecati agli impianti del sottosuolo (ENEL, TELECOM, fognatura comunale, illuminazione pubblica comunale, ecc.) sia durante i lavori che durante la manutenzione.
2. Qualora durante l'esecuzione dei lavori venissero scoperte tubazioni, fognature e/o manufatti in genere sarà indispensabile contattare l'Ente proprietario della tubazione e richiederne l'immediato intervento atto a garantire l'integrità e la funzionalità degli stessi. E' pertanto opportuno prima di programmare i lavori accertarsi, tramite le ditte o enti gestori degli impianti siti nel sottosuolo, l'esistenza e la loro collocazione.
3. Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle alimentazioni semaforiche o alle tubazioni o ai pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche, anche private, dovrà essere reso edotto immediatamente il Servizio Tecnico; il richiedente dovrà provvedere al più presto a ripristinare i manufatti danneggiati utilizzando tecnologie e materiali non difformi da quelli in uso dal Comune ed eseguire i lavori a regola d'arte secondo le indicazioni fornite dal Servizio Tecnico.
4. In ogni caso il richiedente dovrà immediatamente provvedere ad una riparazione provvisoria delle tubazioni manomesse.
5. Nel caso di tubazioni private si dovrà informare il proprietario o l'Amministratore dello stabile.
6. Prima dei reinterri dovrà essere garantita la constatazione da parte del Servizio Tecnico delle riparazioni eseguite.
7. Qualora venissero denunciate infiltrazioni d'acqua negli stabili, conseguenti a manomissione del suolo pubblico, con danneggiamento di scarichi d'acqua piovana od altro, sia le opere di ripristino dei manufatti che il risarcimento del danno sono a carico del richiedente.

## ART. 11

### **Responsabilità per danni verso terzi**

1. Il richiedente sarà ritenuto responsabile per i danni di qualsiasi natura arrecati a persone o cose dalla data di inizio lavori fino alla verifica positiva in ordine alla regolarità degli stessi, effettuata dal Servizio Tecnico.
2. In particolare sarà tenuto, nel periodo intercorrente tra il ripristino provvisorio e quello definitivo, ad intervenire, ogni qualvolta sia comunicata dal Servizio Tecnico o dalla Polizia Locale la



# COMUNE DI VIGANÒ

(PROVINCIA DI LECCO)

formazione di buche pericolose, assestamenti o cedimenti delle pavimentazioni o dei chiusini, nonché dovrà provvedere ad effettuare frequenti controlli con personale proprio, in modo da intervenire tempestivamente con le necessarie opere di ripristino, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità nei riguardi di eventuali danni che potessero, in ogni modo, subire i terzi in conseguenza dei lavori in corso.

3. Il richiedente, inoltre, sarà ritenuto responsabile per 24 mesi decorrenti dalla verifica positiva, per i lavori che si rendessero necessari in seguito a cedimenti, e che saranno ad esso addebitati, o per qualsiasi danno riconducibile all'esecuzione dei lavori stessi.

## ART. 12

### Garanzie

1. In rapporto alla dimensione, tipologia ed estensione delle rotture del suolo pubblico sono previste le seguenti forme di garanzia:
  - a. gli Enti o le Società Concessionarie di servizi pubblici di sottosuolo quali acquedotto, fognatura, luce, telefoni e gas o di cui il Comune è socio di maggioranza o minoranza, e che ciclicamente intervengono sul suolo pubblico:
    - i. Costituzione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa introitabile a prima richiesta, rilasciata da primario Istituto Bancario o Assicurativo per un importo minimo di € 10.000,00.=
  - b. le Società, Imprese e terzi (esecutrici):
    - i. presentazione di polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori;
    - ii. deposito cauzionale quantificato in € 150,00.= al metro lineare di scavo, per i primi 3 metri, e in € 100,00.= al metro lineare di scavo da 4 metri in poi; qualora l'importo superi i 1.000,00 € il deposito cauzionale potrà essere sostituito da polizza fidejussoria, introitabile a prima richiesta, rilasciata da primario Istituto Bancario o Assicurativo. Tale importo potrà essere annualmente aggiornato con apposita deliberazione di Giunta Comunale. Nel caso in cui la rottura del suolo avvenga entro due anni da un intervento di manutenzione straordinaria o ristrutturazione della strada effettuato dal Comune l'importo quantificato del deposito cauzionale verrà raddoppiato.
2. La cauzione verrà svincolata e restituita, previa richiesta, dopo verifica da parte del Servizio Tecnico dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino e comunque non prima che siano trascorsi tre mesi dall'ultimazione definitiva dei lavori stessi. Nel caso i lavori non vengano realizzati a regola d'arte e/o totalmente, la cauzione non verrà restituita ovvero verrà restituita parzialmente trattenendo la quota necessaria per consentire l'esecuzione diretta da parte del Comune.
3. Gli importi dei depositi cauzionali non restituiti dovranno essere introitati e vincolati su apposito capitolo di bilancio per consentire gli interventi di ripristino da parte del Comune.

## ART. 13

### Inadempienze e penalità'

1. Ogni inosservanza alle norme e prescrizioni di cui al presente regolamento darà luogo ad una penalità variabile da € 110,00.= a € 1.100,00.= determinata dal Responsabile del Servizio



# COMUNE DI VIGANÒ

(PROVINCIA DI LECCO)

Tecnico a seconda della gravità della violazione, eventualmente aumentata dai costi sostenuti dal Comune per l'attivazione del proprio personale che si fosse resa necessaria per la pubblica incolumità.

2. In particolare per ogni giorno di ritardo sull'ultimazione lavori (dichiarato nella comunicazione di inizio lavori), verrà applicata la penale di € 200,00.= da trattenersi sul deposito cauzionale o dalla fidejussione prestata nel caso di Società Concessionarie di pubblici esercizi, salvo che con congruo anticipo venga richiesta proroga motivata.
3. Inoltre verranno applicate le seguenti penali:
  - a. per mancato intervento richiesto dall'Amministrazione Comunale anche tramite mail, a seguito di accertamento del non rispetto delle indicazioni del Regolamento, € 150,00;
  - b. per ogni ora di ritardo, dopo la prima ora, sulla chiamata anche telefonica per gravi motivi di sicurezza, € 200,00.
4. A fronte di reiterati comportamenti negligenti di imprese esecutrici dei lavori l'Amministrazione Comunale, con motivato provvedimento, può imporre al richiedente – ove non in contrasto con normative pubbliche prevalenti – il divieto d'impiego delle imprese che in situazioni analoghe precedenti hanno tenuto gravi comportamenti d'inadempienza o di cattiva esecuzione delle opere, nonostante i richiami del Servizio Tecnico.

## Art. 14

### **Esecuzione d'ufficio dei lavori di ripristino e rimborso delle spese relative**

1. Nel caso d'inadempienza agli obblighi assunti da parte del richiedente, dopo formale contestazione il Comune potrà sostituirsi ad esso per l'esecuzione d'ufficio, salva la rivalsa delle spese e indipendentemente dalle penali applicabili, escutendo prioritariamente le fidejussioni prestate.
2. Per l'esecuzione d'ufficio l'Amministrazione Comunale potrà incaricare altra ditta oppure provvedervi direttamente ponendo a carico del richiedente ogni onere derivante.
3. La contabilizzazione dei lavori conseguenti sarà effettuata dal personale del Servizio Tecnico, previo rilievo delle misure in contraddittorio con il richiedente e/o suo incaricato, allo scopo invitati.
4. I prezzi saranno quelli di cui ai contratti con le diverse ditte appaltatrici delle manutenzioni ordinarie, o esecutrici dei lavori di ripristino, del suolo pubblico, dei giardini e alberature.
5. L'importo come sopra ottenuto verrà maggiorato del 10% quale rimborso delle spese sostenute dal Comune per la direzione e contabilizzazione dei lavori effettuati.